

Il Consiglio di Stato solleva questione di legittimità costituzionale della legge n. 99 del 2009, per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio sull'equo processo (art. 111 Cost.), nella parte in cui (art. 41, comma 5) prevedeva l'onere di riassumere il ricorso dinanzi al T.a.r. per il Lazio, entro sessanta giorni dalla mera entrata in vigore della legge stessa (e non dal previo avviso della segreteria), con riguardo a ricorsi già pendenti presso altri tribunali amministrativi periferici, alla data del 15 agosto 2009, in materia di provvedimenti riguardanti la produzione e le infrastrutture nel campo dell'energia elettrica.

Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 19 luglio 2019, n. 5090 – Pres. Montedoro, Est. Gambato Spisani

Giustizia amministrativa – Procedure e provvedimenti in materia di produzione energetica – Competenza funzionale del T.a.r. per il Lazio, sede di Roma – Onere di riassunzione dei giudizi in corso – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 comma 5 della l. 23 luglio 2009 n. 99, nella parte in cui – in materia di controversie attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica e in particolare relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale – prevede un onere di riassumere il ricorso avanti il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa anziché dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere di riassunzione (1).

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna il Consiglio di Stato si pronuncia sul giudizio instaurato da alcuni proprietari di diversi terreni a loro tempo espropriati per la realizzazione, in Calabria, di un elettrodotto rientrante nella c.d. Legge Obiettivo. Più in particolare:

- a) i provvedimenti ablativi venivano impugnati dinanzi al T.a.r. per la Calabria il quale rigettava il ricorso, anche nel merito, con sentenza della prima sezione, 17 novembre 2010, n. 2713;
- b) tale sentenza veniva appellata davanti al Consiglio di Stato il quale, dopo avere rilevato che nelle more del giudizio dinanzi al T.a.r. per la Calabria era entrata in vigore la legge n. 99 del 2009 (la quale disponeva, tra l'altro, che simili contenziosi in materia energetica andavano riassunti davanti al T.a.r. per il Lazio, con sede in Roma, nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa), accoglieva l'appello medesimo, con sentenza n. 6002 del 14 novembre 2011 della sesta sezione, unicamente sotto il profilo della competenza territoriale. Il

Consiglio di Stato dichiarava a tal fine competente, per l'appunto, il T.a.r. per il Lazio (il quale avrebbe poi provveduto a pronunciarsi in merito alla tempestività della riassunzione);

- c) riassunto il giudizio dinanzi al T.a.r. per il Lazio, il ricorso veniva successivamente dichiarato estinto, con sentenza della sezione II-bis, 7 agosto 2015, n. 10755, per mancata tempestiva riassunzione della causa nel termine legalmente fissato (14 novembre 2009);
- d) i ricorrenti proponevano dunque appello anche avverso la sentenza da ultimo richiamata;
- e) in tale sede il Consiglio di Stato, con l'ordinanza qui in rassegna, ha deciso di sollevare la questione di costituzionalità del citato art. 41, comma 5 (*ratione temporis* applicabile al giudizio in questione), ritenendo, in punto di rilevanza, che tale disposizione sia univoca nell'affermare che l'onere della riassunzione del giudizio dinanzi al T.a.r. per il Lazio entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge n. 99 del 2009 (quindi entro il 15 agosto 1999) dovesse scattare sia in presenza sia in assenza di una misura cautelare;
- f) in punto di non manifesta infondatezza il Consiglio di Stato ha rilevato che:
 - f1) la scelta di accentrare presso il T.a.r. per il Lazio talune controversie non è irragionevole, trattandosi di materie di interesse nazionale, e tanto anche sulla base di un consolidato orientamento in tal senso (cfr. Corte cost., sentenze 26 giugno 2007, nn. 237 e 239, entrambe in *Giornale dir. amm.* 2007, 1051, con nota di GNES);
 - f2) anche l'onere di riassunzione non costituisce in sé una scelta irragionevole ed arbitraria con riferimento sia all'ampiezza del *termine* previsto (60 giorni) sia alle *conseguenze* per il caso di inattività delle parti (estinzione del processo);
 - f3) gli aspetti di perplessità costituzionale divisati dal Consiglio di Stato riguardano, piuttosto, le modalità con le quali un siffatto onere processuale deve essere adeguatamente e tempestivamente svolto;
 - f4) quali *tertia comparationis* vengono in proposito invocati alcuni esempi normativi, e tra questi l'art. 42, comma 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (c.d. legge T.a.r.), laddove la previsione di un simile meccanismo di estinzione del processo per inattività delle parti, ossia in caso di mancanza di impulso processuale (strumento normalmente utilizzato nel processo amministrativo), "è accompagnata da particolare cautela in ordine al momento di decorrenza del termine, che in occasione di mutamenti di competenze ed istituzione di nuovi organi viene identificato con il momento della ricezione dell'avviso della segreteria";

- f5) in siffatta direzione la previsione di cui al citato art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009, si appalesa dunque in violazione:
- dell'art. 24 Cost., atteso che l'esercizio di un simile diritto processuale sarebbe stato reso eccessivamente difficile per la difesa tecnica di parte;
 - dell'art. 111 Cost. (e delle correlative norme CEDU) in tema di equo processo, nella parte in cui la pedissequa applicazione di tale disposizione si rivelerebbe *"suscettibile di determinare un'estinzione a sorpresa del giudizio"*;
- f6) la irragionevolezza della norma risiederebbe, più da vicino, nella parte in cui si stabilisce che *"il termine decorra in via automatica, senza prevedere ... alcun 'accorgimento procedurale di garanzia' che assicuri ... una 'conoscibilità minima dell'obbligo di adempimento', come un avviso alle parti che avverta della necessità di rispettarlo e delle conseguenze che dal mancato rispetto derivano"* (con richiamo, qui, a Corte cost., n. 111 del 1998).

II. – Si segnala per completezza quanto segue:

- g) in tema di estinzione del processo per inattività delle parti, Corte cost., 16 aprile 1998, n. 111 (in *Riv. giur. trib.*, 1998, 693, con nota di GIORGETTI; in *Giur. imp.*, 1998, 381, con nota di ZAMPINI; in *Guida al dir.*, 1998, 17, 22, con nota di FINOCCHIARO) la quale affronta il tema posto dall'art. 75, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, ossia dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo sul nuovo ordinamento del contenzioso tributario: giudizi i quali si sarebbero estinti in caso di mancata presentazione, da alcuna delle parti, nel termine decadenziale previsto – sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 331 del 1993 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 23 del 30 agosto 1993 – di apposita istanza di trattazione (o, in alternativa, di ricorso per cassazione). Alla pronuncia di incostituzionalità la Consulta arriva sulla base delle seguenti considerazioni:
- g1) non esiste, sul piano costituzionale, un divieto di introdurre nel processo un onere generalizzato di istanza di trattazione o di fissazione di udienza;
 - g2) nulla osta alla previsione della sanzione dell'estinzione del processo decorso un periodo ragionevole di inattività processuale;
 - g3) è irragionevole che l'estinzione consegua al mancato impulso processuale senza prevedere (nel contesto di un sistema processuale che considera tale atto di impulso come eccezionale e derogatorio e che ammette la presenza in giudizio della parte anche senza assistenza tecnica) che il termine per l'adempimento decorra da un avviso o comunicazione alle parti interessate. A tale specifico riguardo la Corte osserva che: *"In realtà, anche in*

sede processuale devono valere i principi dell'affidamento, della conoscibilità dell'atto (o del momento da cui derivano oneri con effetti di preclusione o pregiudizievoli) e della collaborazione leale tra soggetti che operano nel processo. Di modo che non vi può esser decorrenza di termine per onere processuale imposto dal giudice (a pena di decadenza o di inammissibilità), nonostante l'astratta previsione di legge, se non vi sia informativa del provvedimento, che lo determina, alla parte cui incombe l'onere, affinché questa possa disporre dell'intero periodo previsto per l'adempimento eventuale";

h) sulle ipotesi di estinzione del giudizio *ope legis* si veda, inoltre:

h1) Corte cost., 28 ottobre 2014, n. 244 (in *Foro it.* 2015, I, 20, con nota ROMBOLI), secondo cui: *"È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 98° e 99° comma, l. 24 dicembre 2012 n. 228, nella parte in cui prevede che i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati prima della data di entrata in vigore del d.l. 29 ottobre 2012 n. 185, sono riliquidati d'ufficio entro un anno da tale data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 12, 10° comma, d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in l. 30 luglio 2010 n. 122, e che i processi in corso sono dichiarati estinti di diritto, in riferimento agli art. 3, 24, 35, 2° comma, 36, 1° comma, 101, 102, 104 e 113 cost."*;

h2) Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 38 (in *Foro it.*, 2012, I, 1342), secondo cui *"È manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, 3° comma, l. 30 dicembre 2010 n. 240, nella parte in cui, nel disciplinare il trattamento dei collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, dispone che siano estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della legge medesima, in riferimento agli art. 3, 24, 111 Cost. e, in relazione all'art. 6 Cedu, 117, 1° comma, Cost."*;

i) sulla decorrenza del termine per riassunzione – prosecuzione giudizio a carico della parte si veda:

i1) Cons. Stato, Ad. plen., 15 ottobre 2014, n. 28 (in *Foro it.* 2014, III, 629, con nota di TRAVI), secondo cui in caso di c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa, il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello di 90 giorni innovativamente sancito dall'art. 80, comma 1, c.p.a., per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo. Termine questo che decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del provvedimento della Corte costituzionale che definisce il giudizio – integrando tale pubblicazione un idoneo sistema di pubblicità legale per la conoscenza delle

sorti del processo costituzionale — e non dalla notificazione operata dal soggetto interessato alle controparti a fini sollecitatori. Ciò in quanto tale meccanismo, rimesso alla mera volontà delle parti, non è compatibile con il principio di ragionevole durata del processo essendo suscettibile di provocare una quiescenza *sine die* del processo. L'Adunanza plenaria precisa che il termine per la prosecuzione del giudizio decorrerà dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla *Gazzetta ufficiale*;

- i2) Cons. Stato, sez. IV, 25 agosto 2015, n. 3985 (in *Foro amm.*, 2015, 7-8, 1918), secondo cui l'istanza di fissazione dell'udienza di seguito alla sospensione del processo amministrativo, ai sensi dell'art. 80 c.p.a., deve essere presentata entro novanta giorni. Detto termine, diversamente dalle analoghe ipotesi dell'interruzione o della sospensione del processo civile, non è tuttavia previsto come perentorio. La medesima pronuncia aggiunge inoltre che nel processo amministrativo la questione della intervenuta estinzione del processo è rilevabile *ex officio*, con la conseguenza che il supposto difetto di interesse in capo alla parte appellante a sollevare la relativa questione non rileva affatto;
- j) sul concetto di "conoscenza legale" ai fini della decorrenza dei termini per l'estinzione nel processo amministrativo si veda:
- j1) Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2017, n. 4587, secondo cui "*Per "conoscenza legale" deve intendersi non già una conoscenza acquisita per scienza privata o sulla base del cd. fatto notorio (in quanto conosciuto nella comunità, propalato dalla vox populi ovvero riportato dagli organi di informazione, etc.), bensì una conoscenza acquisita attraverso strumenti tipici, come tali riconosciuti e previsti dall'ordinamento*". Prosegue la sezione affermando che: "*Nel caso di interruzione del processo (e più specificamente, per quel che rileva nella presente sede, nel caso di interruzione per effetto di morte o perdita di capacità della parte costituita), l'art. 300 Cpc (cui rinvia l'art. 79, co. 2, Cpa) prevede che il procuratore della medesima "lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti" (primo comma), di modo che "dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto . . .". Come appare evidente, la norma ricollega l'effetto interruttivo non già all'ordinanza con la quale il giudice dà atto dell'interruzione (atto meramente dichiarativo con finalità di mera ricognizione dello stato del giudizio), bensì alla "dichiarazione o notificazione" della notizia dell'evento determinante interruzione effettuata dal procuratore costituito. Ed infatti, coerentemente con tale previsione del codice di procedura civile, la decorrenza del termine per la riassunzione è individuata dall'art. 80, co. 3, Cpa, nel momento di "conoscenza legale" (nei sensi innanzi*

precisati) dell'evento che produce l'effetto interruttivo, di modo che, se questa avviene per dichiarazione del procuratore in udienza (mezzo tipico, e dunque legale, di conoscenza previsto dal cpc), questo è il momento in cui si produce l'interruzione, che costituisce altresì il dies a quo per il computo del termine per la riassunzione del processo”;

- j2) Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2016, n. 3494, secondo cui *“in relazione all'individuazione del termine per riassumere il giudizio dopo l'annullamento con rinvio operato dalle Sezioni unite, soccorre la previsione generale di cui all'art. 392 c.p.c. secondo cui tale termine è di tre mesi anche per il processo amministrativo (in base al rinvio operato dall'art. 39, co. 1, c.p.a.); previsione del resto, che sul piano sistematico, trova conferma nell'art. 11, co. 4 c.p.a, (per il caso di annullamento con rinvio davanti al G.A. di una controversia introdotta davanti ad altro giudice)”. Prosegue il Consiglio di Stato affermando che: “in virtù dell'art. 2, co. 4, d.l. 24 giugno 2014 n. 90 (conv. con modif. dalla l. 11 agosto 2014 n. 114), è stato novellato l'art. 17, co. 2, l. 24 marzo 1958 n. 195 (norme sul funzionamento del CSM), per cui soggiacciono al rito speciale ex art. 119 c.p.a. (compresa la dimidiazione dei termini prevista al comma 2), tutte le controversie inerenti agli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati ordinari”. Pertanto: “risulta così confermato che la riassunzione conseguente al rinvio dalla Corte regolatrice deve avvenire, di regola, entro il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza delle Sezioni unite, termine però che, essendo interno al processo amministrativo disciplinando una fase costitutiva del medesimo, soggiace anch'esso, ai sensi dell'art. 119, co. 2, c.p.a., al dimezzamento ivi previsto (e, secondo pacifica giurisprudenza, senza limitazione ai soli termini computati a mesi, piuttosto che a quelli calcolati a giorni)”. Conclude il Consiglio di Stato affermando che: “poiché la sentenza delle Sezioni unite è stata pubblicata il 5 ottobre 2015, s'appalesa tardiva la riassunzione del presente giudizio notificata dall'appellante il 28 dicembre successivo, oltre un mese e mezzo dalla predetta pubblicazione”;*
- k) quanto alla estinzione *ope legis* si veda anche l'art. 1 disp. trans. c.p.a. (Nuova istanza di fissazione d'udienza) in vigore dal 16 settembre 2010 ed a norma del quale: *“1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente. 2. Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente*

revoca il decreto disponendo la reinscrizione della causa sul ruolo di merito. 3. Se, nella pendenza del termine di cui al comma 1, è comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del codice". Sulla natura giuridica di tale previsione si veda:

- k1) Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 3 novembre 2016, n. 4603, secondo cui "l'art. 1 delle norme transitorie si riferisce ai "ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione" e la pendenza ultraquinquennale è chiaramente da intendersi riferita alla data di entrata in vigore del codice, dies a quo per la presentazione entro 180 giorni di una nuova istanza di fissazione di udienza, pena la declaratoria di perenzione del ricorso, con decreto del presidente ... viceversa, l'art. 82, co. 1, c.p.a. considera l'ipotesi di perenzione "a regime" dei ricorsi pendenti da oltre cinque anni, disposta, previo avviso della segreteria, laddove non vi sia il deposito di una nuova istanza di fissazione di udienza entro 180 giorni dal ricevimento dell'avviso". In ogni caso "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82 ed 85 c.p.a., posto che i termini processuali, ed il regime delle preclusioni e decadenze ad essi connesso, opera oggettivamente per tutte le parti del giudizio ed è funzionale alla rapida definizione del giudizio medesimo, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, ex art. 111, secondo comma Cost., nonché in coerenza con l'art. 6, co. 1, Convenzione EDU";
- k2) Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 30 ottobre 2015, n. 4974, in cui si richiama Sez. V, 29 agosto 2012, n. 2012, secondo cui "in base al tenore testuale della norma sancita dall'art. 1, co.2, disp. trans., tutte le parti evocate in giudizio (e a fortiori quelle necessarie) anche se non si sono costituite in giudizio, devono essere raggiunte dalla notificazione della istanza di manifestazione di interesse";
- k3) Cons. Stato, sez. III, ordinanza 8 giugno 2013, n. 3139, secondo cui "le citate norme transitorie hanno per oggetto una procedura straordinaria di verifica della permanenza dell'interesse a ricorrere, riferita ai ricorsi pendenti da più di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo (16 settembre 2010), nel presupposto però che si trattasse di ricorsi rispetto ai quali la parte ricorrente (ovvero appellante) avesse curato a tempo debito tutti gli adempimenti posti a suo carico dalla procedura, e in particolare la presentazione dell'istanza di fissazione";
- k4) Cons. Stato, sez. IV, ordinanza 29 agosto 2012, n. 4639, secondo cui "in base al tenore testuale della norma sancita dall'art. 1, co. 2, disp. trans., tutte le parti evocate in giudizio (e a fortiori quelle necessarie) anche se non si sono costituite in giudizio, devono essere raggiunte dalla notificazione della istanza di manifestazione di interesse". Pertanto: "dal punto di vista sistematico tale esegesi della norma trova

corrispondenza in quanto sancito dal comma 1 dell'art. 1, disp. trans. e affermato dalla giurisprudenza avuto riguardo alla disposizione di cui all'art. 80, co. 3, c.p.a. che richiede la notificazione dell'atto di riassunzione del giudizio a tutte le parti anche se non costituite in giudizio". Alla luce di quanto sopra affermato conclude il Consiglio di Stato che: "non è configurabile alcuna lesione del diritto di difesa avendo la parte partecipato alla camera di consiglio"; e che "è irrilevante, infine, che la trattazione dell'istanza di manifestazione di interesse sia stata deliberata dal collegio e non dal presidente del T.a.r.";

- l) sulla ragionevolezza dei termini e delle varie soluzioni processuali dirette ad accelerare i processi in alcune determinate materie (soprattutto gli appalti) si veda Corte cost., 10 novembre 1999, n. 427 – citata in motivazione – (in *Foro it.* 2000, I, 746, con nota di A. ROMANO; in *Corriere giur.*, 2000, 166, con nota di PICOZZA e FERRONI; in *Giornale dir. amm.*, 2000, 240, con nota di D'EVOLI; in *Giur. it.*, 2000, 1039, con nota di FENUCCI; *Riv. trim. appalti*, 1999, 705, con nota di CALDERONI) ove la Corte è stata chiamata ad esprimersi, in estrema sintesi, sulla ragionevolezza della dimidiazione di tutti i termini processuali (compresi quelli prescritti ai fini della proposizione del ricorso) nonché di alcuni strumenti processuali (sentenza in forma semplificata) che avrebbero eliminato la fase della tutela cautelare in materia, per l'appunto, di lavori pubblici (d.l. 25 marzo 1997, n. 67, c.d. *sbloccacantieri*). La Corte ha affermato in sintesi che:
 - 11) sulla ritenuta *"limitazione o ... soppressione del diritto delle parti di chiedere ed ottenere un provvedimento interinale e cautelare ... ogni procedimento giurisdizionale, che assicuri con la definizione della lite la immediata ed effettiva tutela definitiva, in tempi sostanzialmente equivalenti ad un intervento cautelare ed interinale del giudice, rende superflua e assorbe la fase della sospensiva, superando, dal punto di vista temporale e degli effetti, l'adozione di provvedimenti provvisori e cautelari"*;
 - 12) sulla riduzione di tutti i termini processuali (ivi ricompreso quello per la proposizione del ricorso): *"La fissazione di un termine di trenta giorni non è lesiva del diritto di difesa costituzionalmente garantito, poiché non implica modalità di esercizio dell'azione così gravose da rendere impossibile od estremamente difficile l'esercizio della difesa e lo svolgimento della connessa attività processuale"*. Senza trascurare che *"il termine introduttivo, pur ridotto a trenta giorni, appare congruo anche perché è funzionale alla rapida definizione del giudizio nel delicato settore delle opere pubbliche"*;
 - 13) in ogni caso conclude la Corte che: *"le parti costituite che vogliono avvalersi di strumenti difensivi rientranti nel loro potere dispositivo e comportanti termini, sia pure abbreviati, che eccedono dalla sequenza di immediatezza scandita dall'art. 19,*

avranno l'onere di esternare nella stessa camera di consiglio il loro intento, proponendo apposita e motivata istanza di rinvio (anche semplicemente verbalizzata), ed esternando la volontà di proporre ricorso incidentale, regolamento di competenza, di depositare ulteriori documenti o memorie, di proporre motivi aggiunti e, più in generale, di esercitare attività di difesa rilevante per la trattazione del merito della controversia”;

m) sulla citata sentenza n. 427 del 1999 della Corte costituzionale si vedano gli interventi in dottrina di:

m1) A. ROMANO (nota a sentenza in *Foro it.*, 2000, I, 746, cit.) il quale evidenzia come la previsione circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata (c.d. sentenza breve) non precluda in ogni caso la tutela di natura provvisoria ed interinale, e ciò laddove il giudice reputi non sussistere le condizioni per addivenire ad una simile decisione immediata;

m2) E. PICOZZA e M.V. FERRONI, *Il giudizio abbreviato in materia di opere pubbliche davanti alla corte costituzionale* (in *Corriere giur.*, 2000, 2, 166) secondo cui *“La motivazione espressa della Corte può essere condivisa sotto il profilo procedurale perché, come già in precedenza osservato dalla dottrina, non sussiste contrapposizione tra interesse alla tutela cautelare ed interesse alla decisione di merito, perché la prima è strumentale alla seconda. Quindi la decisione del giudizio già nella fase cautelare non elimina ma assorbe il diritto alla tutela cautelare del ricorrente”*. Gli Autori si mostrano invece critici, quanto alla dimidiazione dei termini processuali ed in particolari di quelli per la introduzione del ricorso, dal momento che *“la fissazione di un termine di soli trenta giorni per ricorrere può pregiudicare i tempi tecnici di azione (ma anche di difesa) delle imprese che non hanno sede in Italia o, pur avendo sede nel nostro paese, hanno procedure obbligatorie di referto preventivo ad organi decisionali che hanno sede in altri paesi della comunità europea”*. Richiamando la giurisprudenza comunitaria gli stessi affermano infine che *“il diritto all'azione giurisdizionale deve consentire all'interessato di controllare la legittimità del provvedimento amministrativo nazionale rispetto al diritto comunitario, ma anche che l'interessato possa avere effettiva conoscenza dei motivi sui quali detto provvedimento è basato. Di conseguenza, secondo il diritto comunitario, non può scattare alcun termine di decadenza per proporre ricorso se, nella comunicazione del provvedimento, detti motivi non vengano, ancorché sinteticamente, riportati”;*

m3) L. D'EVOLI, *Il tempo e il processo amministrativo: il caso del rito speciale dell'appalto di opere pubbliche* (in *Giorn. dir. amm.*, 2000, 3, 240), secondo cui *“la Corte ha preferito una soluzione elastica, conforme al dettato costituzionale già sul piano interpretativo, che affida alla ponderazione del giudice, al quale spetta un*

potere di direzione del processo, la valutazione della compatibilità nelle singole evenienze del meccanismo processuale della conversione dell'incidente cautelare in decisione definitiva nel merito con l'imprescindibile salvaguardia dei diritti di difesa. Pertanto, da un lato il requisito della immediatezza della decisione del giudizio non costituisce un vincolo inderogabile per il giudice, dall'altro sulle parti incombono nuovi oneri, come ad esempio esternare, nella stessa camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, la volontà di proporre ricorso incidentale, regolamento di competenza, di depositare ulteriori documenti o memorie, di proporre motivi aggiunti e, più in generale, di esercitare attività di difesa rilevante per la trattazione del merito della controversia”;

m4) T. FENUCCI, *Riti abbreviati, termini dimezzati e diritto di difesa nel processo amministrativo* (in *Giur. it.*, 2000, 5), il quale criticamente osserva che *“il nostro paese necessita di una giustizia (non solo amministrativa, ma anche civile e penale) più veloce, più equa e conforme agli standards europei, ma per raggiungere questo risultato non si possono ridurre le garanzie delle parti tanto da comprometterne il diritto di difesa”;*

n) in materia di procedure fallimentari si veda, infine:

n1) Corte cost., 27 giugno 1986, n. 156 – citata in motivazione – (in *Foro it.*, 1986, I, 2099, con nota di MENCHINI) secondo cui: *“Sono illegittimi, per violazione dell’art. 24 cost., gli art. 26 e 23, 1° comma, in relazione all’art. 188, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione dei compensi ad incaricati per l’opera prestata nell’interesse della procedura di amministrazione controllata”;*

n2) Corte cost., 30 aprile 1986, n. 120 – citata motivazione – (in *Foro it.*, 1986, I, 1753, con nota di MENCHINI, ed in *Giur. it.*, 1986, I, 1, 1427, con nota di CERINO-CANOVA), secondo cui: *“È illegittimo, per violazione dell’art. 24, 2° comma, cost., l’art. 98, 2° comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui non prevede nei confronti del creditore opponente la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell’udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore”;*

n3) Corte cost., 22 aprile 1986, n. 102 – citata in motivazione – (in *Foro it.*, 1986, I, 1762, con nota di MENCHINI; in *Fallimento*, 1986, 673, con nota di LO CASCIO; in *Dir. fallim.*, 1986, II, 177, con nota di RAGUSA MAGGIORE ed in *Giur. it.*, 1986, I, 1, 1428, con nota di CERINO-CANOVA), secondo cui: *“E’ illegittimo, per violazione dell’art. 24, 2° comma, cost., l’art. 98, 1° comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per le opposizioni dei*

creditori esclusi o ammessi con riserva decorra dalla data del deposito dello stato passivo in cancelleria anziché dalle date di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il curatore deve dare loro notizia dell'avvenuto deposito".